



**CITTÀ di SAVONA**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN  
USO TEMPORANEO DELLA SALA E DEL  
RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE  
“G. CHIABRERA”**

**ADOTTATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON DELIBERAZIONE N. 407 DEL 21 MAGGIO 1994**

## INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag.	2
Art. 2	Priorità nell'uso	pag.	2
Art. 3	Casi in cui può essere rilasciata la concessione	pag.	2
Art. 4	Durata della concessione	pag.	3
Art. 5	Procedura per il rilascio della concessione in uso della Sala del Teatro	pag.	3
Art. 6	Procedura per il rilascio della concessione in uso del Ridotto del Teatro	pag.	3
Art. 7	Concomitanza dei periodi di concessione	pag.	4
Art. 8	Ipotesi di diniego della concessione	pag.	4
Art. 9	La domanda di concessione	pag.	4
Art. 10	Oneri del concessionario in ordine alla pubblicità delle iniziative	pag.	5
Art. 11	Contenuti della concessione	pag.	5
Art. 12	Oneri del concessionario	pag.	6
Art. 13	Il canone di concessione	pag.	6
Art. 14	Responsabilità del concessionario	pag.	7
Art. 15	Revoca, sospensione o rinvio	pag.	8
Art. 16	Norma transitoria	pag.	8
Art. 17	Entrata in vigore	pag.	8

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo dei locali del Teatro comunale "G. Chiabrera".
2. I locali che possono essere concessi in uso temporaneo sono:
  - a) la Sala del Teatro, con i relativi servizi;
  - b) il Ridotto.
3. Non è disciplinato dal presente regolamento l'uso dei predetti locali che il Comune di Savona direttamente fa nello svolgimento delle sue attività d'istituto.

## **Articolo 2**

### **Priorità nell'uso**

1. La Sala ed il Ridotto del Teatro Comunale "G. Chiabrera" sono utilizzati prevalentemente e prioritariamente dalla civica Amministrazione per manifestazioni ed iniziative dalla stessa organizzate o promosse.
2. Per manifestazione o iniziativa promossa dalla civica Amministrazione si intende quella che, pur organizzata da soggetti terzi, goda di contributo comunale alle spese di organizzazione previa approvazione di apposita convenzione.
3. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali e per tutto il periodo della campagna elettorale, compatibilmente con il programma della stagione artistica e delle altre manifestazioni o iniziative di cui al precedente 1° comma, la concessione dei locali di cui all'art. 1 viene assentita prioritariamente a partiti o associazioni politiche che ne facciano richiesta.

## **Articolo 3**

### **Casi in cui può essere rilasciata la concessione**

1. La Sala ed il Ridotto del Teatro Comunale possono essere concessi in uso temporaneo per lo svolgimento di manifestazioni di carattere artistico e culturale ovvero di iniziative aventi finalità sociali, assistenziali o benefiche, organizzate da enti pubblici o privati o da associazioni che perseguono fini di utilità collettiva.
2. La concessione degli stessi locali può essere assentita dalla civica Amministrazione anche per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative diverse da quelle sopra descritte.

## **Articolo 4**

## **Durata della concessione**

1. E' vietata la concessione della Sala o del Ridotto per periodi continuativi superiori a sette giorni.
2. E' consentita la concessione della Sala o del Ridotto per lo svolgimento delle prove di spettacoli per un periodo non superiore a giorni due.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento, la concessione non può eccedere la durata di un giorno.

### **Articolo 5**

#### **Procedura per il rilascio della concessione in uso della Sala del Teatro**

1. Le richieste per la concessione della Sala del Teatro, corredate della dichiarazione di disponibilità della stessa, da rilasciarsi dal Direttore del Teatro assieme con il parere in ordine alla validità della manifestazione o iniziativa - ove essa fosse a carattere artistico e culturale - nonché della proposta in ordine alla misura del canone da applicare, vengono trasmesse al Sindaco che, acquisito il parere della Giunta Comunale, impartisce al competente Dirigente le direttive del caso.
2. Sulla base delle direttive del Sindaco, il Dirigente del Settore cui fa capo il Servizio del Teatro emette il formale provvedimento di concessione, impegnando contestualmente l'eventuale spesa necessaria ed accertando l'entrata corrispondente al canone da introitare.

### **Articolo 6**

#### **Procedura per il rilascio della concessione in uso del Ridotto del Teatro**

1. Le richieste di concessione del Ridotto, corredate della dichiarazione di disponibilità da rilasciarsi da parte del Direttore del Teatro assieme con il parere in ordine alla validità della manifestazione o iniziativa - ove essa fosse a carattere artistico e culturale - vengono trasmesse al Sindaco, che impartisce al competente Dirigente le direttive del caso.
2. Sulla base delle direttive del Sindaco, il Dirigente del Settore cui fa capo il Servizio del Teatro emette il formale provvedimento di concessione, accertando l'entrata corrispondente al canone da introitare.

3. Il Ridotto non può essere concesso per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative da effettuarsi in concomitanza di spettacoli o manifestazioni nella Sala del Teatro.
4. Copia dell'atto di concessione di cui al precedente comma 2 ed al comma 2 dell'art. 5 del presente regolamento va trasmessa, a cura del Direttore del Teatro al Dirigente del Settore Gestione Finanziaria per gli adempimenti di competenza in ordine alle registrazioni degli impegni di spesa assunti e delle entrate accertate.

### **Articolo 7**

#### **Concomitanza dei periodi di concessione**

1. Ferme restando le priorità di cui all'art. 1 del presente regolamento, in caso di richieste volte ad ottenere lo stesso locale in periodi concomitanti, il rilascio della concessione avverrà tenendo conto della data di arrivo della richiesta stessa e dell'importanza della manifestazione o iniziativa.

### **Articolo 8**

#### **Ipotesi di diniego della concessione**

1. La concessione dei locali è negata nei seguenti casi:
  - a) quando si tratti di manifestazioni o iniziative contrastanti con il decoro e l'immagine pubblica del Teatro;
  - b) quando si tratti di manifestazioni o iniziative contrarie all'ordine pubblico ovvero tali da produrre potenziali danni al patrimonio comunale;
  - c) quando sia accertato che, in occasione di un precedente uso dei locali, il concessionario non abbia ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

### **Articolo 9**

#### **La domanda di concessione**

1. Nella domanda di concessione - che dovrà, di norma, pervenire almeno 30 giorni prima della data richiesta per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa - dovranno sempre essere specificati:

- a) le generalità complete ed il recapito, anche telefonico, della persona o delle persone responsabili della manifestazione o iniziativa, con cui l'Amministrazione dovrà rapportarsi per ogni richiesta di adempimento precedente, concomitante o susseguente la manifestazione o iniziativa medesima;
- b) il periodo per il quale si chiede la disponibilità del locale;
- c) gli scopi per cui l'uso del locale viene richiesto;
- d) la dichiarazione di manleva dell'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono derivare a terzi durante l'uso dei locali concessi;
- e) la dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, ai locali e al civico patrimonio cagionati in dipendenza e a causa dello svolgimento della manifestazione o iniziativa;
- f) la dichiarazione di accettazione specifica ed incondizionata delle norme del presente regolamento, di cui deve espressamente dichiararsi di avere preso completa conoscenza;
- g) la dichiarazione di accettare eventuali condizioni alle quali la concessione venisse subordinata.

## **Articolo 10**

### **Oneri del concessionario in ordine alla pubblicità delle iniziative**

1. Sui manifesti, sulle locandine e su ogni altra eventuale forma di pubblicità della manifestazione o iniziativa dovrà essere indicato il nome dell'ente o associazione e, se del caso, anche la sigla che li contraddistinguono.
2. E' fatto tassativo divieto di utilizzare sul materiale pubblicitario di cui al precedente comma il nome del Comune di Savona, il suo stemma nonché il logo del Teatro Comunale.

## **Articolo 11**

### **Contenuti della concessione**

1. Il locale richiesto sarà concesso nello stato in cui si trova e dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni.

2. Il Comune fornisce, in relazione alla natura della manifestazione o dell'iniziativa, il personale di custodia, di sala o tecnico nonché gli impianti e le apparecchiature di proprietà comunale, il cui uso è riservato esclusivamente al personale tecnico del Teatro. A quest'ultimo personale è affidato il compito di vigilare sull'installazione e l'uso delle altre dotazioni tecniche che il concessionario è stato autorizzato dal Direttore del Teatro ad introdurre nei locali concessi.

## **Articolo 12**

### **Oneri del concessionario**

1. E' a carico del concessionario il pagamento del canone di concessione, anche, eventualmente, con conguaglio, nella misura approvata annualmente dal Comune, con validità dal 1° gennaio.
2. Sono altresì a carico del concessionario le spese relative al servizio di vigilanza svolto dai Vigili del Fuoco e quelle relative a quanto altro sia necessario per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa.
3. In relazione al tipo di manifestazione o iniziativa, potrà essere richiesta al concessionario la stipulazione di apposito contratto di assicurazione per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi, del furto, del danneggiamento o di eventuali altri rischi da valutarsi di volta in volta.

## **Articolo 13**

### **Il canone di concessione**

1. Il canone di concessione della Sala del Teatro viene determinato con riferimento a tutte le voci di spesa, quali personale, manutenzione, funzionamento, materiale di consumo, spese generali e di amministrazione, ammortamenti, oneri finanziari. Il canone di concessione della Sala del Teatro sarà pertanto applicato in misura variabile a seconda del personale impiegato per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa.
2. Il canone di concessione del Ridotto è determinato in misura fissa.
3. Fatte salve in ogni caso le spese per il risarcimento di eventuali danni, la Giunta Comunale può determinare che la concessione della Sala o del Ridotto del Teatro sia assentita a titolo gratuito ovvero con la riduzione al cinquanta per cento del canone dovuto, per motivi di alto interesse pubblico ovvero nel caso di manifestazioni o iniziative di particolare rilevante valore culturale, artistico, assistenziale o benefico, come accertato dalla Giunta stessa.

4. Nel caso di concessione gratuita o semigratuita, dovrà essere determinato l'onere che farà carico al bilancio comunale, tenuto conto, al riguardo, dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento il canone di concessione è pari al trentacinque per cento del canone previsto per il giorno dello spettacolo o della manifestazione.
6. Per le manifestazioni di propaganda elettorale non è consentita alcuna deroga al disposto di cui all'art. 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
7. Il canone deve essere versato, a cura del concessionario, presso la Tesoreria comunale almeno tre giorni prima della data chiesta per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa e di detto versamento dovrà essere prodotta prova agli uffici del Teatro mediante consegna, nello stesso termine, della ricevuta del pagamento o di una sua copia.
8. Il Sindaco può consentire, solo nella ipotesi di iniziative aventi finalità assistenziali o benefiche, che il canone venga versato successivamente allo svolgimento delle stesse e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data in cui l'iniziativa ha avuto luogo.

#### **Articolo 14**

#### **Responsabilità del concessionario**

1. L'Amministrazione non assume in ogni caso alcuna responsabilità per furti, smarrimenti di oggetti ed altri eventuali danni che si verificassero nei locali messi a disposizione prima, durante ed al termine della manifestazione, intendendosi quale responsabile di essi solo, esclusivamente e direttamente, la persona o le persone di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non provvederà ad effettuare risarcimenti di danno, di eventuali disfunzioni della cabina elettrica e di eventuali interruzioni dell'energia elettrica.
3. Il concessionario è personalmente responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti alla SIAE, di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato.
4. In caso di rinuncia da parte del concessionario allo svolgimento della manifestazione o iniziativa, non si darà luogo alla restituzione del canone di concessione versato ove tale rinuncia venga comunicata in un tempo inferiore alle quarantotto ore precedenti la data in cui si sarebbe dovuta svolgere la manifestazione o iniziativa stessa.



5. Si provvederà invece alla restituzione del canone nella misura del cinquanta per cento dell'importo già versato ovvero dovrà essere versato il canone nella stessa misura - se il versamento non fosse stato ancora effettuato - in tutti i casi in cui la comunicazione della rinuncia sia data in un tempo inferiore a quindici giorni precedenti la data in cui si sarebbe dovuta svolgere la manifestazione o l'iniziativa.

### **Articolo 15**

#### **Revoca, sospensione o rinvio**

1. Il Sindaco può revocare in qualsiasi momento la concessione accordata per sopravvenute esigenze della Amministrazione Comunale, ivi comprese eventuali modificazioni della programmazione della stagione artistica, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico, di sicurezza e per ragioni di pubblico interesse in genere.
2. Nel caso di cui al comma precedente al concessionario viene restituito il canone di concessione già pagato; è escluso ogni tipo di risarcimento o di indennizzo.
3. Il Sindaco può altresì sospendere e rinviare ad altra data lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, qualora fosse per qualsiasi motivo ritenuto necessario od opportuno, ancorché sia stata già rilasciata la concessione, senza che vi possa essere alcuna pretesa di risarcimento da parte del concessionario.

### **Articolo 16**

#### **Norma transitoria**

1. Il canone di concessione di cui all'art. 13 del presente regolamento, sarà applicato secondo i criteri e le modalità nello stesso articolo contenuti a partire dal 1° gennaio 1995.

### **Articolo 17**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione della deliberazione di approvazione.
2. Dalla stessa data cessano di avere efficacia i regolamenti approvati con le deliberazioni consiliari 31 luglio 1978, n. 338, 19 giugno 1972, n. 174, 26 aprile 1982, n. 175.